

### **Art. 508 Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento**

1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'[articolo 228](#).
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'[articolo 501](#).